

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**  
**Quantum: -**

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

Cadeva nel vuoto, da notevole altezza dal suolo, dal pozzo di luce ubicato su un terrazzo. Ciò perché inciampatosi sullo zoccolo posto intorno al vano, privo di protezione, mentre camminava a ritroso.

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

Le eventuali corresponsabilità dell'appaltante e del lavoratore non escludono quella del datore di lavoro, la cui posizione ha particolare rilievo per la tutela dell'incolumità fisica dei propri dipendenti. L'eventuale presenza di un capo cantiere non esime da responsabilità per l'osservanza delle norme antinfortunistiche il direttore tecnico, essendo ormai giurisprudenza costante che in materia di infortuni sul lavoro, il direttore tecnico e il "capo cantiere" sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme. L'esistenza di un preposto - salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza - non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incumbenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.

**Note:**

**Esito:** rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

Anno:2008

Numero: 37997

Sezione: IV

cod. 48bis

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*